

AFFIDAMENTO EX ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 - ACCORDO QUADRO PER OPERE DA TINTEGGIATORE NEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA USL DI PIACENZA PER GLI ANNI 2021-2023. CIG 8633556BC9. AGGIUDICAZIONE.

PREMESSO

- che a seguito dell'espletamento di idonea procedura, con Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 07/06/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro a favore dell'operatore economico A&A di Amorini ed Azzaro S.r.l. – Via N. Tommaseo, 8 – 80026 – Casoria (NA) che ha offerto un ribasso percentuale del 29,247% da applicarsi agli elenchi prezzi unitari di gara;
- che le verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione alla gara, hanno avuto esito positivo e dunque l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda USL di Piacenza nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in volta ordinati con appositi affidamenti di lavori, da parte del RUP, nei quali saranno precisati l'oggetto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, i loro importi, i tempi e i luoghi di esecuzione;
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'appalto comprensivo di Elenco Prezzi, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, con sede in Via Anguissola 15 - 29121 Piacenza, che nel prosieguo del presente atto potrà essere semplicemente indicata quale AUSL nella persona del dirigente Responsabile dell'U.O. Manutenzioni ed Energia Ing. Tagliaferri Valerio, giusti i poteri allo stesso conferiti con Deliberazioni n. 66 del 25/02/2021, n. 212 del 01/07/2020, n. 83 del 04/03/2020, n. 220 del 17/06/2019 e n. 184 del 21/05/2019

E

A&A di Amorini ed Azzaro S.r.l., con sede in Casoria – Via Nicolò Tommaseo, 8 P. IVA e C.F. 07865131218, iscritta alla CCIAA di Napoli, di seguito anche "Appaltatore" o "Impresa", in persona del Sig. Rodolfo Amorini nato a Napoli il 23/09/1976, nella sua qualità di legale rappresentante e amministratore;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. L'Amministrazione affida all'Appaltatore, mediante la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, i lavori di tinteggiatura da eseguirsi negli immobili in uso a qualsiasi titolo alla Azienda USL di Piacenza che si renderanno necessari nel periodo di vigenza contrattuale.
2. L'Appaltatore, con la stipula del presente Accordo Quadro, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione, ad eseguire i lavori che gli saranno affidati nel rispetto dei patti risultanti dal presente atto e dai documenti in esso richiamati, entro l'importo massimo previsto e per tutta la durata

contrattuale.

3. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte dell'Azienda USL di Piacenza per gli interventi oggetto dell'Accordo.
4. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'AUSL di Piacenza nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di lavori di manutenzione per un quantitativo minimo predefinito.
5. L'Appaltatore, invece, si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che l'Azienda USL di Piacenza, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli attraverso appositi verbali di affidamento di lavori, redatti dal RUP.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità stabiliti nei documenti costituenti parte integrante del presente Accordo Quadro, come di seguito elencati:
 - il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000 per quanto non abrogato dal previgente D.P.R. 207/2010;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - P U A S - PREZZIARIO UNICO AZIENDE SANITARIE -REGIONE EMILIA-ROMAGNA - annualità 2019 per i prezzi delle opere a misura;
 - Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna annualità 2019 per i prezzi dei noli;
 - Prezziario DEI "Recupero ristrutturazione manutenzione" 2020 e CCIAA PC annualità 2021 per i prezzi dei materiali.
 - Offerta Economica dell'Impresa.
2. I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché materialmente non allegati allo stesso, depositati presso la Stazione Appaltante e conosciuti dall'Appaltatore in tutti i loro aspetti;
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro e in altri atti progettuali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Accordo Quadro.
4. I Contratti applicativi, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:
 - dall'Accordo quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - da quanto stabilito dalle parti negli Ordini di Lavoro, negli elaborati progettuali allegati a ciascun Ordine di Lavoro o comunque facenti parte di ciascun Contratto applicativo, nei Verbali di Consegna, negli Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio;
 - dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile;
5. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Accordo, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
6. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
7. Le clausole del presente Accordo e dei Contratti Applicativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è disposto.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in giorni 730 (settecentotrenta) dalla data di stipula dell'Accordo, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Non potranno essere stipulati Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo, o qualora sia esaurito l'importo di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 4 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Impresa, nell'ambito del presente Accordo Quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo di € 250.000,00 (diconsi euro duecentocinquantamila) IVA ed oneri della sicurezza pari a € 7.775,00 esclusi Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli Contratti Applicativi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno e l'Impresa non può vantare alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e della costituzione delle garanzie; l'attivazione o meno di Contratti Applicativi nell'ambito dell'Accordo Quadro sarà pertanto effettuata a completa discrezione della Stazione Appaltante medesima.
3. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
4. Resta ferma la non superabilità, nell'arco di tempo della sua validità, dell'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro, quale sommatoria dei singoli Contratti Applicativi ad esso riferiti.

ARTICOLO 5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 145/2000 (di seguito anche "Capitolato Generale d'Appalto") l'Impresa ha eletto domicilio nel Comune di Casoria (NA) Via Nicolò Tommaseo n. 8 -80026-
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento (RUP), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
3. Ai sensi dell'art. 3, c.1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Impresa saranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda USL di Piacenza previa emissione di fattura elettronica come precisato all'art. 9 e art. 10 del CSA, e accreditati sul c/c individuato al successivo art. 17.
4. L'Impresa conduce i lavori personalmente.

ARTICOLO 6 – INTERPRETAZIONE

1. La sottoscrizione del presente accordo quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e dei documenti progettuali per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, per la parte edile prevarranno quelli architettonici su quelli impiantistici.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362-1369 del codice civile.
4. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari.

ARTICOLO 7 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

1. Non è prevista alcuna revisione automatica dei prezzi relativi ai lavori; pertanto i prezzi indicati negli elenchi prezzi, applicato lo sconto d'offerta, restano fissi ed invariabili e costituiscono i prezzi contrattuali per l'affidamento dei singoli Contratti Applicativi e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'accordo quadro.
2. Qualora dovesse risultare necessaria una nuova lavorazione non prevista, il suo prezzo sarà determinato come specificato dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. L'affidamento dei singoli Contratti Applicativi avverrà con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti se stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante, ai sensi della normativa di riferimento (art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016).

ARTICOLO 10 – CAUZIONE - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art.103, comma 1, del Codice, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Impresa con la stipulazione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, l'Impresa medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 26/05/2021 da VHV Allgemeine Versicherung AG avente n. VH024764/DE il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa specifica per il presente Accordo quadro e relativi contratti applicativi ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice rilasciata da Great American International Insurance (EU) DAC in data 10/06/2021 polizza n. C.2021.193790, a copertura dei rischi di esecuzione, da qualunque causa determinati, che occorrono alle opere e impianti in costruzione con estensione anche alle preesistenze, comprendente anche un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori di importo pari a € 500.000,00.

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO

1. E' ammesso il subappalto nel rispetto dell'art. 105 del Codice. Si dichiara di subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria di lavoro OG1 e OS7.

ARTICOLO 12 – PENALI

1. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto riportato all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE

1. Fatto salvo il diritto di recesso dall'Accordo Quadro esercitabile ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante, la stessa, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l'Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. al verificarsi di uno degli eventi di cui all'art. 108 del Codice.
2. Al verificarsi di uno di tali eventi l'Accordo si intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che comporterà le conseguenze descritte nello stesso Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Applicativi saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) del Codice.

ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

1. Le parti riconoscono ed accettano che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti applicativi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale di cui all'art.209 del Codice. Foro competente in via esclusiva sarà quello territoriale di Piacenza.
2. Le contestazioni e maggiori richieste economiche dell'appaltatore dovranno essere obbligatoriamente

formulate con apposite riserve in contabilità, nei modi e termini stabiliti dagli artt. 190 e 191 del R.G., a pena di decadenza delle proprie pretese.

3. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori ordinati, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 15 – CLAUSOLE TRACCIABILITA'

1. L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Si impegna, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o la Società Poste italiane s.p.a dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari e a tutte le transazioni derivanti dal presente accordo quadro. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Si dà atto che l'Appaltatore ha comunicato, con una nota acquisita agli atti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente.
3. In caso di variazioni nel corso di vigenza del presente accordo, dei dati riferiti ai conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda USL i nuovi conti correnti dedicati o le generalità e il codice fiscale dei nuovi delegati.
4. Il Codice identificativo di gara derivato relativo ai singoli contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro verrà indicato di volta in volta nei singoli contratti applicativi quando occorrente e dovrà essere indicato unitamente all'eventuale CUP nelle singole fatture relative al contratto applicativo cui si riferisce. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata al presente accordo quadro il CIG e il CUP.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 16 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto dovrà attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili con l'attività svolta, previsti dal Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL di Piacenza, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 31/05/2018 e pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pc.it in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti" sottosezione "Corruzione e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivante dal citato Codice potrà comportare la risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda USL.

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali dell'operatore economico saranno trattati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Titolare del trattamento, per il perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, esecuzione ed estinzione di rapporti precontrattuali e contrattuali. Maggiori e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Piacenza: <http://www.ausl.pc.it> - sezione Privacy".

ARTICOLO 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore accetta le clausole di cui al "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli

appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto in data 10/12/2019 fra l’Azienda USL di Piacenza e dalla Prefettura di Piacenza.

ART 19 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle eventuali fiscali e notarili, relativi alla stipula dell’Accordo ed ai connessi Contratti Applicativi, nonchè agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, comunque dai medesimi scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro (in quanto previste) sono a carico dell’Appaltatore.
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA. è regolata dalla legge; tutti gli importi indicati nel presente contratto e negli atti in esso richiamati si intendono I.V.A. esclusa.
4. Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale dalle parti.

Per la Stazione Appaltante: Ing. Valerio Tagliaferri Direttore
U.O. Manutenzioni ed Energia – Azienda USL di Piacenza

F.to _____

Per l’Appaltatore: Sig. Rodolfo Amorini– Rappresentante
legale di A&A di Amorini e Azzaro S.r.l.

F.to _____

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

FB-28-9C-B2-CB-FE-FE-AC-21-52-F5-D2-1A-A7-DB-4A-7F-BB-5A-0F

CAdES 1 di 2 del 10/08/2021 17:56:03

Soggetto: RODOLFO AMORINI MRNRLF76P23F839I

Validità certificato dal 27/01/2020 02:00:00 al 27/01/2023 01:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 3034 3C50 0A68 561F 6901 07D



CAdES 2 di 2 del 10/08/2021 15:25:45

Soggetto: VALERIO TAGLIAFERRI TGLVLR63P02G535X

Validità certificato dal 14/12/2020 12:55:07 al 14/12/2023 12:55:07

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 1D26 B748 45F

